

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

* * *

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

* * *

OGGETTO: Lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell'ambito urbano del "centro storico" della città di L'Aquila" – Secondo Stralcio – Lotto n. ---

CIG: -----

Importo Lavori: € -----

Importo netto affidato: € ----- (al netto di IVA ed oneri contributivi).

* * *

Oggetto del presente atto: Incarico professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto.

Importo a base di affidamento del servizio € ----- IVA esclusa.

Professionista

Prezzo offerto pari a IVA esclusa

* * *

TRA

GRAN SASSO ACQUA S.P.A., con sede in L'Aquila, Via Ettore Moschino n. 23/B, iscritta al registro delle Imprese di L'Aquila, P.IVA e C.F. n. 00083520668, nella persona del legale rappresentante pro tempore _____, nato a, il _____ nella qualità di _____
(di seguito: "Stazione Appaltante", "Committente" o "Gran Sasso")

e

[DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO], con sede in _____, via _____, iscritta al

registro delle imprese di _____ con il numero _____, C.F. n. _____ e P.IVA n.

_____, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* _____, nato a

_____, il _____, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto e

domiciliato per la carica presso la sede sociale (*adeguare, in fase di sottoscrizione, in caso di professionista*)

[IN CASO DI RTI: (DENOMINAZIONE MANDATARIA)], con sede in _____, via _____,

iscritta al registro delle imprese di _____ con il numero _____, C.F. n. _____ e P.IVA n.

_____, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* _____, nato a _____, il

_____, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto e domiciliato per la

carica presso la sede sociale, (*adeguare, in fase di sottoscrizione, in caso di professionista*)

in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo costituito con:

(a) _____;

(b) _____;

(di seguito: “Appaltatore” o “professionista”)

* * *

PREMESSO CHE:

- questa Stazione Appaltante, in considerazione delle peculiari caratteristiche dei lavori in oggetto, ha determinato, giusta -----, di procedere all'affidamento della Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'offerta resa a seguito di procedura aperta è risultata pari ad €.-----, al netto di IVA;

ACCERTATO

- che il presente affidamento trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione previste per i lavori in oggetto indicati, a valere sui fondi stanziati con delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012;

- il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico aggiudicatario dell'incarico in oggetto;

- che il professionista dichiara e conferma, con la sottoscrizione del presente atto di non essere soggetto a provvedimenti amministrativi che impediscono la firma dell'atto medesimo;

TUTTO CIO' PREMESSO ED ACCERTATO

le parti come sopra indicate concordano e convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

Il presente servizio attinente all'architettura e all'ingegneria, da attuarsi secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (applicabile *ratione temporis* all'esecuzione dei lavori in oggetto) e dal D.Lgs. n. 81/2008, ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni di seguito specificate:

1) Direzione dei lavori (D.L.):

La Stazione Appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori e dai suoi assistenti, distinti in direttori operativi ed ispettori di cantiere.

Il Direttore dei Lavori, avvalendosi anche del proprio Ufficio costituito dai Direttori Operativi e dagli Ispettori di Cantiere nell'ambito dei rispettivi ruoli assegnati dalla legge, deve:

- controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;
- controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto;
- procedere all'accettazione dei materiali forniti dall'appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all'esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità dell'opera;
- coordina la direzione ed il controllo tecnico – contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, l'assistenza al collaudo, svolgendo tutte le attività e i compiti demandati dal D.Lvo n.163/2006, dal d.P.R. n. 207/2010, dal Capitolato Generale di Appalto nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto relativi ai lavori diretti;
- verifica costantemente che l'esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza, anche economica, al

progetto appaltato e secondo le regole dell'ingegneria;

Il Direttore dei Lavori:

-rimane, anche in presenza di un Ufficio di Direzione Lavori, interlocutore in via esclusiva sia con il

RUP che con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

-assicura la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali la redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità dell'esecuzione rispetto al progetto;

-tiene costantemente informato il Responsabile del Procedimento in merito agli aspetti organizzativi e gestionali del cantiere, anche mediante relazioni scritte con cadenza minima mensile; deve immediatamente riferire al Responsabile del Procedimento qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sui lavori;

-attua le disposizioni ricevute dal R.U.P., garantendone la puntuale esecuzione;

-è responsabile della corretta tenuta del Giornale dei Lavori dove verranno annotati in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale verranno riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni, gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente;

-è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per la Stazione Appaltante, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;

-è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante;

-applica, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori e nel contratto;

-garantisce la presenza minima del personale e dei componenti dell'Ufficio di D.L., costituita nella misura minima indicata nel presente atto ed eventualmente integrata nell'offerta aggiudicata.

-risponde nei confronti della Stazione Appaltante dell'operato di tutti i collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;

-accerta, in presenza di subappalti, che l'Appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e provvede ad acquisire, nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL, le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; copia delle relative fatture quietanzate dovrà essere allegata allo stato di avanzamento successivo; inoltre, il Direttore Lavori dovrà accertare che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dall'art.105 del D.Lgs. 50/16;

-verifica assieme al C.S.E. la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;

-vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma;

-redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;

-tiene la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti;

-assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste;

-assiste gli incaricati dei servizi comunali, regionali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera;

-attiva, presenta, segue e ritira qualsiasi pratica/autorizzazione/richiesta necessaria per l'esecuzione, il collaudo e la messa in funzione dell'opera, presso i competenti servizi comunali, regionali, enti e aziende competenti;

-presenza ad eventuali incontri disposti o su richiesta della Stazione Appaltante aventi ad oggetto i lavori diretti;

-successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto per i pagamenti in acconto ed entro i tempi ivi stabiliti, la Direzione Lavori presenta al R.U.P. lo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) e lo schema del relativo certificato di pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente all'avanzamento dei lavori in rapporto al crono-programma stabilito, alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto, alla qualità dei lavori eseguiti;

-restituisce a lavori ultimati alla la Stazione Appaltante, CD ROM con files in formato *.dwg, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera - comprensiva degli impianti -, come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera);

-dispone e sovrintende all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere;

-dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea;

-certifica e comunica al responsabile del procedimento il termine dell'occupazione temporanea sulle aree interessate in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresì certifica i danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea;

-dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei pertinenti lavori, alla redazione dei verbali di stato di fatto degli edifici prossimi al cantiere e che potrebbero subire danneggiamenti a causa delle lavorazioni in generale;

-propone tempestivamente e sovrintende all'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni;

-a lavori ultimati deve produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori su supporto cartaceo e magnetico;

-collabora con i collaudatori dell'opera al recupero e controllo di tutta la documentazione (dichiarazioni di conformità, manuali d'uso, as-built ecc.) fornita dalle ditte esecutrici dell'opera nel suo insieme;

-esamina e tratta, oltre che adempiere a tutte le indicazioni previste dalle norme, le eventuali riserve o contenziosi che dovessero sorgere nel corso dei lavori;

-al termine del lavoro predisporre, quale ultima fase del processo della conoscenza e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l'aggiornamento del piano di manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica esplicativa dei risultati raggiunti con ampia documentazione fotografica realizzata nel corso dei lavori, comprendente in special modo la posa in opera degli impianti e di tutto ciò che resta celato, l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi;

- garantisce la propria collaborazione per la trattazione delle riserve;

- fornisce assistenza nelle fasi di collaudo e liquidazione.

2) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.):

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 81/2008, in particolare:

-verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08 e la corretta applicazione delle relative

procedure di lavoro;

-verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg. 81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

-organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali; verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

-segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

-nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

-sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

-nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisponde il fascicolo, di

cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b);

-verifica il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adegua il piano e il fascicolo in relazione all'offerta tecnica presentata dalla ditta appaltatrice in fase di appalto, all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

-aggiorna il P.S.C. alle prescrizioni impartite con apposite ordinanze dagli organi di polizia municipale in materia di circolazione e viabilità e più in generale in materia di sicurezza;

-trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

-si pronuncia sulle proposte di cui al punto precedente entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso dette proposte possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;

-per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

-sottoscrive gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota

parte di oneri della sicurezza;

-produce, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto degli allegati XV e XVI, su supporto cartaceo e magnetico.

-raccolglie, verifica e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente;

- i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

- copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

- copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;

- copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

- partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti.

- dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva.

- dovrà garantire l'opportuna e necessaria presenza in cantiere, così come richiesto nel presente atto, rendendo edotto il RUP, con rapporti informativi resi con cadenza minima mensile. La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008 assistenza giornaliera in

cantiere.

Art. 2 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente disciplinare il professionista ha prestato apposita garanzia ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L.vo n. 50/2016, della compagnia per un importo di €.....

2. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, e in detti casi ha facoltà di chiedere al professionista la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 3 Elaborati

Il professionista dovrà fornire fino a n. 4 copie cartacee e n. 4 copia su supporto informatico in formato pdf ed in formato editabile di tutta la documentazione prodotta oggetto del presente incarico.

Il professionista si impegna a fornire eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessarie dalla Stazione Appaltante.

Art. 4 Compenso professionale, compensi accessori e rimborsi spese

Il compenso per l'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare, che il professionista accetta senza riserve, è determinato "a corpo", al netto del ribasso del....., in €.= (.....), oltre INARCASSA al 4% pari ad €.= (.....) ed €.= (.....) per IVA al 22%, per complessivi €.= (.....).

Il suddetto compenso è comprensivo di tutti i compensi accessori ed i rimborsi relativi allo svolgimento dell'attività conferita, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dal professionista stesso e dal personale d'aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili.

Art. 5 Pagamenti

Sulla base del compenso, così come determinato nel precedente art. 4 , si provvederà al pagamento al

professionista incaricato come segue:

- acconti degli onorari dovuti per coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, emessi contestualmente ed in proporzione alla quota di lavori contabilizzati, secondo gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.);

- saldo dell'onorario relativo al coordinamento in fase di esecuzione dei lavori ad avvenuta emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o C.R.E.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 – comma 1 – della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., i pagamenti verranno effettuati sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche identificato da IBAN n. presso la Banca Agenzia n. di ed intestato a nato a il, residente in C.F., P. IVA

Art. 6 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L. 187/2010 convertito con modifiche in Legge 217/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Art. 7 Polizze

Per l'esecuzione del presente incarico il Professionista è obbligato alla presentazione della polizza di responsabilità civile, di cui all'art. 83 comma 4 lett.c) del D.L.vo n. 50/2016, specifica per l'attività professionale affidata, valida per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il Professionista deposita in sede di sottoscrizione del presente disciplinare la dichiarazione di impegno del fidejussore relativa alla futura emissione di tale polizza.

Art. 8 Tempi di esecuzione dell'incarico

Il professionista si impegna a svolgere la propria attività per l'intera durata dei lavori nei termini e con le modalità previste dal presente disciplinare e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché nel rispetto delle tempistiche fissate per ogni adempimento in capo al D.L. e C.S.E. come stabilite nel D.Lgs.81/2008, D.Lgs.163/2006, dalla ulteriore normativa di settore nonché dall' offerta tecnica presentata in sede di gara dal professionista. Resta inteso che in ogni caso il professionista sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento sino alla data del rilascio del certificato di collaudo senza poter chiedere ulteriori compensi ove la durata dei lavori dovesse essere superiore a quella inizialmente stimata.

Art. 9 Penali

Qualora il professionista non rispetti le tempistiche discendenti dall'art. 8 e dall'art.10, fatta eccezione per eventuali proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una penale dell'1 per mille del compenso stabilito per ogni giorno di ritardo o per ogni presenza giornaliera non effettuata ed accertata dai funzionari dell'ufficio del R.U.P., e comunque non superiore al 10 per cento; detta penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante allo stesso professionista.

Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto e resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.

Saranno comunque a carico del professionista i maggiori oneri derivanti alla Stazione Appaltante procurati dal ritardo sopra citato.

Il mancato rispetto delle prestazioni minime di cui all'art. 1, verrà formalizzato dal RUP con nota di richiamo.

Art. 10 - Responsabilità e oneri a carico del professionista

Si intendono assunti dal professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti, per come derivanti dal presente

incarico e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente disciplinare.

Il professionista è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi collaboratori ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale.

Il professionista indennizzerà la Stazione Appaltante da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o omissione causata dai collaboratori del professionista stesso.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del professionista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, compresi, a titolo esemplificativo:

- tutti gli oneri di cancelleria;
- tutti gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- tutti gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- tutti gli oneri assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

L'accesso del professionista e di eventuali terzi incaricati nelle aree presso i quali devono essere realizzate le opere oggetto della consulenza, dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

- dovrà essere fatta una preventiva richiesta alla Stazione Appaltante, con congruo anticipo, segnalando i nominativi del personale e gli eventuali mezzi;
- dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non compromettere la sicurezza del sito stesso.

In base alle condizioni di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà cura di assicurare la propria collaborazione affinché il professionista ed i suoi collaboratori abbiano accesso sui siti per tutta la durata dell'incarico.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

L'Ufficio di Direzione lavori dovrà essere costituito, quale requisito minimo e fatto salvo eventuali aggiunte di organico offerte in sede di gara, che qui si intendono richiamate, da:

- n.1 ingegnere abilitato all'esercizio della professione con funzione di Direttore Operativo per i lavori strutturali;

- n.1 ingegnere abilitato all'esercizio della professione con funzione di Direttore Operativo per i lavori impiantistici;

- n.1 geometra abilitato all'esercizio della professione in qualità di ispettore di cantiere;

Ai sensi dell'art.101 co.5 del D.Lgs.50/2016, la posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.

Il Direttore dei Lavori mette a disposizione del gruppo di professionisti indicato in sede di gara, per tutta la durata dell'appalto, dalla consegna dei lavori al collaudo, una sede operativa a supporto dell'attività, distante non più di 30 km dal cantiere, dotata della strumentazione necessaria (hardware, software, ecc..) per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate.

Il Contraente si impegna a rispettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di gara, in particolare il numero di visite settimanali da parte dei vari componenti del gruppo di direzione lavori; dovrà comunque essere garantita la presenza minima in cantiere di seguito indicata:

- direttore dei lavori: minimo 2 giornate a settimana per l'intero periodo di esecuzione dei lavori;

- direttore operativo: minimo 3 giornate a settimana, per ogni direttore operativo nominato, durante il periodo di esecuzione delle opere di rispettiva competenza;

- ispettore di cantiere: presenza quotidiana e a tempo pieno in cantiere durante il periodo di

svolgimento dei lavori, nonchè durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni; in caso di impedimento, la funzione verrà assunta da uno dei Direttore Operativi, su indicazione formale del Direttore dei Lavori, o dal Direttore dei Lavori stesso.

- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: minimo 2 giornate a settimana per l'intero periodo di esecuzione dei lavori;

Tali presenze saranno annotate nel Giornale dei Lavori.

Sono altresì comprese nel presente disciplinare, e compensate nell'onorario offerto in sede di gara, tutte le prestazioni professionali prestate dal Professionista relativamente a varianti in corso d'opera. La progettazione di eventuali varianti da redigersi durante il corso dei lavori non rientrano nelle previsioni di cui sopra

Art. 11 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D,Lgs. n. 50/2016 non è ammesso il subappalto.

Art. 12 - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel rapporto secondo i patti sottoscritti fino all'espletamento di tutte le attività previste nel presente disciplinare, ovvero di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità anche per fatto non imputabile al professionista.

In tale caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ., al professionista spetterà il solo compenso relativo all'attività già effettuata ed accertata dal Responsabile del Procedimento alla data del recesso.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'elaborazione della prestazione, il Responsabile del Procedimento ne informerà il competente organo della Gran Sasso, il quale, sentito il professionista, assumerà le conseguenti determinazioni.

In caso di controversia tra la Stazione Appaltante ed il professionista esterno è competente a decidere il Foro di L'Aquila.

Art. 14 - Clausola risolutiva

1. La Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il presente contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.

2. Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque il professionista, anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

3. Non appena venga a conoscenza di una violazione del tipo suddetto, la Stazione Appaltante provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero via pec.

4. Il professionista, entro 15 (quindici giorni) dalla ricezione della lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà opportune o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere in merito alla prosecuzione o risoluzione, anche parziale, del contratto.

5. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, senza bisogno di preavviso o messa in mora e, senza che nulla possa pretendere il professionista per tale decisione, oltre che negli altri casi previsti dalla disciplina vigente o dal presente contratto, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti inadempimenti del professionista o accadimenti:

- cumulo da parte del professionista di una somma di penalità superiore al 10% dell'importo del Contratto;
- qualora nei confronti del professionista sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
- qualora nei confronti del professionista sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi

dell'art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del d.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;

- quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione al professionista di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- quando la Stazione Appaltante accerti che comportamenti della Contraente concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

- perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;

- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- affidamento in subappalto o a cottimo di tutto o parte del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;

- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Stazione Appaltante.

6. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da ad altro soggetto, in danno del professionista inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto per l'esecuzione del contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera il professionista dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il professionista ha diritto soltanto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti alla Stazione Appaltante dallo scioglimento del contratto, ivi compresi gli oneri sostenuti per affidare il servizio ad altri soggetti, e gli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti.

Art. 15 - Impegno di riservatezza

1. Il professionista si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,

attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi della Stazione Appaltante che vengano messi a sua disposizione o di cui venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per il professionista per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

3. Il professionista è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il professionista è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni che ad essa dovessero derivare.

5. È fatto divieto al professionista di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori in oggetto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto della Stazione Appaltante.

6. È, inoltre, fatto divieto al professionista di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Stazione Appaltante senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Stazione Appaltante stessa, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

Art. 16 – Domicilio del professionista

Il professionista dichiara che, ai fini di ogni comunicazione relativa al presente incarico, il numero di telefono è il seguente _____, il numero di fax è il seguente _____ e l'indirizzo PEC è il seguente _____.

Art. 17 – Domicilio del professionista

E' esclusa qualunque cessione in tutto o in parte del contratto.

L'eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte del professionista nei confronti della Stazione Appaltante è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il professionista autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all'espletamento dell'incarico in argomento.

Art. 19 - Disposizioni varie

Il presente disciplinare è impegnativo dalla sottoscrizione per il professionista mentre diventerà tale per la Stazione Appaltante soltanto dopo la formale approvazione.

Tutte le spese del presente atto sono a carico del professionista incaricato.

Al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 7, d. l. vo n. 50/2016.

Il professionista **La** **Stazione** **Appaltante**

